



## CONDIZIONI IMU 2020

La novità principale della disciplina della tassazione sugli immobili per il 2020 è che la Tasi è stata abrogata (L 160/2019). Di fatto le nuove aliquote base stabilite per legge equivalgono alla somma delle precedenti aliquote Imu e Tasi.

In data 18 febbraio 2020 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote IMU 2020, che in buona sostanza corrispondono al totale delle aliquote IMU + Tasi 2019.

Si evidenzia inoltre che l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto "decreto rilancio") ha stabilito che:

*"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.1, commi da 738 a 783 della L 160/2019, relativa:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."*

### CHI DEVE PAGARE

L'Imu è dovuta dai proprietari e/o titolari di altro diritto reale su immobili, incluse le aree fabbricabili, in base alle quote e periodo di possesso.

Le abitazioni principali (escluse quelle accatastate nelle categorie A1/A8/A9) sono esenti.

### ALIQUOTE

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e pertinenze delle stesse (solo A1/A8/A9)	0,50% (e detrazione di Euro 200,00)
<b>Abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti entro il 1° grado (esclusi A1/A8/A9) e relative pertinenze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• riduzione 50% base imponibile;</li><li>• aliquota 1,06%</li></ul>
Immobili accatastati nelle categorie A (esclusi A10) e C (esclusi C1, C3, C4 e C5), posseduti in aggiunta all'abitazione principale, locati e non locati (definiti anche come "Immobili a disposizione" o "Seconde case")	1,06%
Altri fabbricati non ricadenti nelle categorie sopra specificate	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%
Terreni (non edificabili/ non condotti da imprenditore agricolo)	Esenti in quanto ricadenti sul territorio di un Comune Montano
Immobili strumentali all'attività agricola	0,10%



## MODALITA' PAGAMENTO

Mezzo F24, indicando il codice catastale del Comune di Limone sul Garda che è E596 ed il codice tributo Imu corrispondente all'immobile oggetto di tassazione.

## SCADENZE IMU E TASI

Entro il 16 giugno 2020:                      acconto del 50% (oppure l'intera imposta annua)  
Entro il 16 dicembre 2020:                saldo      del 50%

## IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO IMU

Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a tre Euro per l'intero anno. L'imposta eventualmente non versata in acconto in quanto inferiore a tale limite dovrà essere riportata in aggiunta al saldo di dicembre.

## AREE FABBRICABILI

La base imponibile è il valore di mercato dell'area. Tuttavia saranno ritenuti corretti i versamenti effettuati tenendo in considerazione le seguenti valutazioni minime delle aree fabbricabili:

Aree già urbanizzate	Euro 260,00 al metro cubo
Aree non ancora urbanizzate	Euro 210,00 al metro cubo

## ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO

E' prevista per Legge la **riduzione del 50% della base imponibile** Imu/Tasi per gli immobili concessi in comodato gratuito. Per usufruire di tale agevolazione devono però essere rispettate **tutte le seguenti condizioni**:

- l'abitazione concessa in comodato non deve essere di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado (genitore/figlio o viceversa);
- il comodatario deve utilizzare la casa come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato (con un onere minimo, una tantum, di 200,00 euro);
- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere (anche se solo in quota) al massimo un altro immobile abitativo accatastato nella categoria catastale A e tale immobile deve necessariamente esser adibito a sua abitazione principale e non può esser un A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli);

Se non si realizzano tutte le condizioni di cui sopra, l'imposta si calcola sull'intera base imponibile applicando l'aliquota corrispondente (1,06%).

**L'ufficio tributi è a disposizione dal lunedì al venerdì (orari 8-12 e 14-17) per fornire qualsiasi chiarimento ed assistenza nel calcolo delle imposte dovute.**